

L'ordinanza che dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non ha natura cautelare e non è impugnabile ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011

Tribunale di Torino, 20 dicembre 2013. Estensore Eduardo di Capua.

Processo civile - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - Non impugnabilità dell'ordinanza - Natura cautelare del provvedimento di sospensione - Esclusione.

Si deve senz'altro escludere l'ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza sulla sospensione pronunciata ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 dalla medesima norma definita non impugnabile. Anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire natura "cautelare" alla predetta ordinanza, va detto che l'espressa e consapevole previsione della non impugnabilità della stessa è stata disposta da una norma successiva all'entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme, con conseguente inapplicabilità dell'art. 669 terdecies c.p.c. (riproduzione riservata)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile

composto dai Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta MASSA

Dott. Salvatore LATELLA

Dott. Edoardo DI CAPUA

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data 18.12.2013 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 26803/2013 R.G./R ;

promosso da:

UC. S.p.a., omissis;

-PARTE RECLAMANTE-

contro:

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente *pro tempore*, omissis;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 669 terdecies avverso Ordinanza di rigetto di istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011; ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 16.09.2013, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16.09.2013, la società UC. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del

Tribunale di Torino Dott. Giacomo OBERTO datata 30.08.2013, depositata in data 31.08.2013, che ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dalla società UC. S.p.a. ai sensi degli artt. 32, 3° comma, e 5 D.Lgs. n. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento della REGIONE PIEMONTE in data 15.07.2013 Prot. n. 13739/DB1809 ex R.D. n. 639/1910.

1.2. All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 30.10.2013 è comparso il difensore della parte reclamante nonché il difensore della parte resistente, costituendosi in giudizio.

1.3. Alla medesima udienza il Collegio ha invitato le parti a discutere sulla questione pregiudiziale, rilevata d'ufficio, dell'ammissibilità o meno del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione o di diniego di sospensione ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011, che prevede la non impugnabilità dell'Ordinanza, ed ha concesso alle parti termini ai sensi dell'art. 101, 2° comma, c.p.c.

1.4. Alla successiva udienza in data 18.12.2013 i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e/o eccezioni ed il Collegio si è riservato.

2. Sull'inammissibilità del reclamo.

2.1. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo.

2.2. Invero, come si è accennato, la società UC. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino Dott. Giacomo OBERTO datata 30.08.2013, depositata in data 31.08.2013, che ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dalla società UC. S.p.a. ai sensi degli artt. 32, 3° comma, e 5 D.Lgs. n. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento della REGIONE PIEMONTE in data 15.07.2013 Prot. n. 13739/DB1809 ex R.D. n. 639/1910.

2.3. L'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011 disciplina le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, assoggettandole al rito ordinario di cognizione, prevedendo la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto e disponendo, al 3° comma, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato "*può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.*"

Ora, l'art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 150/2011 dispone che nei casi in cui "*il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.*"

2.4. Ora, come chiarito da autorevole dottrina, si deve senz'altro escludere l'ammissibilità del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza sulla sospensione pronunciata ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011.

Invero, si deve richiamare la lettera del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 150/2011, che prevede espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza ed il procedimento di reclamo riveste senz'altro natura giuridica di "impugnazione".

Inoltre, anche a voler attribuire natura "cautelare" alla predetta ordinanza, si deve osservare che l'espressa e consapevole comminatoria della non impugnabilità dell'ordinanza stessa è stata disposta da una norma successiva all'entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme, con conseguente inapplicabilità dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

3. Conclusioni.

3.1. In conclusione, il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile.

3.2. Tenuto conto della soccombenza della parte reclamante, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 100.001,00 a Euro 500.00,00", diminuiti fino al 50%:

Euro 1.625,00 per la fase di studio;

Euro 825,00 per la fase introduttiva;

Euro 2.025,00 per la fase decisoria;

per un totale di Euro 4.475,00=.

3.3. Si deve, infine, richiamare l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013*"), il quale prevede quanto segue:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

La suddetta disposizione trova applicazione al presente giudizio di reclamo, tenuto conto che:

- il procedimento di reclamo riveste natura giuridica di "impugnazione";
- ai sensi dall'art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, "*Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*";
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (come disposto dall'art. 1, comma 550);

- pertanto, la suddetta disposizione si applica dal 30 gennaio 2013 e, più precisamente, ai procedimenti cautelari iniziati con ricorso depositato in primo grado dopo il 31 gennaio 2013.

Pertanto, tenuto conto dell'inammissibilità del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

P.Q.M.

D I C H I A R A

inammissibile il reclamo proposto dalla società **UC. S.p.a.** avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino Dott. Giacomo **OBERTO** datata 30.08.2013, depositata in data 31.08.2013.

D I C H I A R A

tenuto e condanna l'attuale parte reclamante società **UC. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente **REGIONE PIEMONTE**, liquidate in complessivi Euro 4.475,00= per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

D À A T T O

della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 18.12.2013.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elisabetta **MASSA**

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo **DI CAPUA**

depositata in data 20.12.2013